



COMUNE DI SANSEPOLCRO

Numero Registro Generale	Determina N. 382 del 02-05-2018
---------------------------------	---

Provenienza Ufficio	Segreteria
----------------------------	------------

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO SPECIALISTICO PER TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679 DEL 27 APRILE 2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELLE PERSONE FISICHE E LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI DATI, COMPRESA L'INDIVIDUAZIONE DEL DPO E L'AGGIORNAMENTO A SEGUITO DELL'EMANAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE **GIG: ZAD2332B9D**

IL RESPONSABILE

PREMESSO che il 4 maggio 2016, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) i testi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali e della Direttiva che regola i trattamenti di dati personali nei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini;

DATO ATTO che il regolamento è entrato in vigore il 24 maggio 2016 ma troverà applicazione negli Stati solo alla data del 25 maggio 2018;

VISTO che tra le principali novità viene introdotto:

- il principio dell'applicazione del diritto dell'Unione Europea anche ai trattamenti di dati personali non svolti nell'UE, se relativi all'offerta di beni o servizi a cittadini UE o tali da comportare il monitoraggio dei comportamenti di cittadini UE.
- l'obbligo di trattare i dati secondo la progettazione "by design" (cioè analizzando il trattamento per tutto il ciclo di vita dei dati fa riferimento all'obbligo di tutelare i diritti dell'interessato nell'attività di trattamento fin dalla fase della progettazione e per l'intera gestione del ciclo di vita dei dati, ponendo in essere misure di carattere tecnico ed organizzativo quali la minimizzazione e la pseudonimizzazione) e "by default" (cioè il partire da configurazioni "chiuse" dei sistemi informatici, per poi gradualmente ampliarle solo dopo avere valutato l'impatto di eventuali aperture ovvero le impostazioni predefinite devono essere quella che garantiscono il maggior rispetto della privacy, affinché i dati personali non siano resi accessibili ad un numero indefinito di persone senza l'intervento umano);
- la nascita del Data Protection Officer (DPO), che sarà obbligatorio nella Pubblica Amministrazione e nelle aziende private che processano dati a rischio (ad es.: il trattamento su larga scala di speciali categorie di dati quali quelli sensibili);
- l'obbligo di svolgere il Data Protection Impact Assessment (DPIA), per i trattamenti delicati e ad alto rischio (ad es.. il monitoraggio sistematico e su larga scala);
- l'obbligo di rispettare il "Data breach", cioè la segnalazione al Garante e all'interessato di eventuali fughe o compromissioni di dati;
- la nascita della procedura di "Prior consultation", cioè la presentazione di una istanza al Garante qualora il DPIA non produca risultati positivi;

- la nascita del Registro delle attività di trattamento, sia per il Responsabile che per l'Incaricato, dove vanno conservate numerose informazioni sul trattamento (è sostanzialmente una estensione del vecchio DPS);
- l'agevolazione di processi di "certificazione" o l'acquisizione di "marchi" o "bollini" che garantiscano la correttezza e serietà del trattamento.
- il ruolo proattivo dell'Azienda. Il Titolare del trattamento dovrà adottare politiche ed attuare misure adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento dei dati personali effettuato è conforme (fin dalla fase embrionale) a tutte le disposizioni del Regolamento;
- l'aumento delle sanzioni in caso di violazioni;
- l'obbligo di analisi dei rischi compresi quelli informatici circa la sicurezza dei dati. Ovvero la messa in atto di una previa valutazione dei rischi, per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illegale o dalla perdita accidentale e per impedire qualsiasi forma illegittima di trattamento;
- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, ovvero il principio per cui le informazioni di profilazione debbano essere conservate in una forma che impedisce l'identificazione dell'utente;

DATO ATTO che con atto del Sindaco la sottoscritta è stata nominata responsabile del Servizio Segreteria e Messaggi, con attribuzione delle funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000, ma anche della Trasparenza e dell'Anticorruzione e le nuove procedure sulla privacy possono ritenersi rientranti in un regime di riorganizzazione finalizzato al rispetto delle leggi sulla anticorruzione e sulla trasparenza;

- ai sensi del 2° comma dell'art. 107 sopra richiamato, tali funzioni includono l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

RICORDATO che con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 5 febbraio 2018 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

- con delibera della Giunta Comunale n. 29 del 22 febbraio 2018 è stato approvato il piano esecutivo di gestione periodo 2018-2020, col quale sono stati assegnati ai responsabili dei Servizi le relative risorse finanziarie;

CONSIDERATO che nell'assegnazione dei servizi di adeguamento alle normative europee deve rientrare anche l'individuazione del Data Protection Officer (DPO), figura obbligatoria nella Pubblica Amministrazione e nelle aziende private che processano dati a rischio perché l'organico del comune è sottodimensionato e che l'impiego del personale assegnato all'Ufficio per svolgere tale prestazione comporterebbe inevitabilmente ritardi e difficoltà di svolgimento delle numerose attività ordinarie istituzionali;

- che l'Ufficio non è in grado di assolvere alla predetta attività, in quanto l'espletamento della medesima presuppone formazione specifica e un impegno temporale non disponibile;

- che nell'attuale organico dell'Ente non è individuabile altro personale che possa rendere la prestazione in oggetto e possa essere distolto anche parzialmente dalle ordinarie funzioni di istituto;

RICHIAMATO

- lo statuto del Comune;
- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- l'art. 95, comma 3, lettera b) del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e contrariis, per cui i contratti relativi all'affidamento di servizi di natura tecnica ed intellettuale di importo inferiore ad euro 40.000,00 possono essere aggiudicati al prezzo più basso;

DATO ATTO che sono stati consultati più operatori economici per garantire l'offerta più vantaggiosa per il comune;

DATO ATTO

- che l'articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: *"Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,*

n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali” e rilevato quanto segue in merito:

- che gli enti locali non sono obbligati ad utilizzare in generale le convenzioni Consip o di altre centrali di committenza;

- che l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, infatti, dispone: “Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, (.....), sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. (.....)”;

- che pertanto, in termini generali, i comuni e gli altri enti locali (“restanti amministrazioni” di cui al comma 449 trascritto sopra) hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni;

-nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

- che tuttavia, anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:

a) in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;

a*) in applicazione del DPCM 24/12/15, emanato a seguito dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014:

- Pulizia immobili (sopra rilevanza comunitaria obbligo consip)

- Guardiania (sopra 40.000,00 € obbligo consip)

- Manutenzione immobili e impianti (sopra rilevanza comunitaria obbligo consip)

b) in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e **servizi informatici** esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. **Tuttavia, ciò nei limiti dei “beni e servizi disponibili”;**

c) in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di:

- energia elettrica,

- gas,

- carburanti rete e carburanti extra-rete,

- combustibili per riscaldamento,

- telefonia fissa e telefonia mobile;

- che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui alla precedente lettera d), punto 01, punti I,II e III; di questo elenco;

-che per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l'articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: “Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”;

- che il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 6 luglio 2012, n. 94, che all'art. 7, comma 2, novellando le previsioni di cui all'art. 1, comma 450 della L. 296/06, che, anche per gli enti locali, ha introdotto l'obbligo per acquisto di

beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al mercato elettronico ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento;

- che i riferimenti alle norme del dpr 207/2010 sono da considerare attualmente non applicabili, a causa della loro abolizione;

- che in ogni caso appare permanere l'obbligo di avvalersi del MePa, come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa nel MePA;

CONSIDERATO che la sottoscritta dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 che dalla verifica eseguita non risultano attive convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture identiche o comparabili con quelle della presente procedura di approvvigionamento, ma esistono offerte nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO che è stato utilizzato il criterio del minor prezzo e non quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa considerato che, nel caso delle acquisizioni di forniture e servizi di importo inferiore ai 40.000 euro mediante il sistema previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera), del codice dei contratti è possibile sempre (ai sensi dell'articolo 95, commi 3 e 4) avvalersi del minor prezzo;

VISTO

-l'art 32 comma 2 del D.Lgs 50/16 l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, delle Linee Guida Anac n. 4/16, secondo cui:

2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti., e, pertanto, prevede per l'affidamento diretto una determina a contrattare semplificata

DATO ATTO

- che è stato elaborato un capitolato e sono stati inviati per PEC n. 5 (cinque) inviti a cinque aziende presenti sul Mercato Elettronico che svolgono servizi in materia di adempimenti previsti dal regolamento UE 679 del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche e la libera circolazione dei dati, e che erano in grado di provvedere all'individuazione del DPO e precisamente: Avv Giuseppe Serafini, dr Michele Chioccioli, PC SYSTEM S.R.L. Dr Giuliano Da Valle, Quality Management Dr Gianpaolo Rachini.

- che alla data di scadenza prevista a pena di decadenza è pervenuto solo un preventivo della Quality Management Dr Gianpaolo Rachini;

-che a seguito di RDO è stata selezionata la Quality Management s.r.l., con sede legale in Arezzo, via Crispi n. 8 P.IVA 02310670514, che ha fatto un'offerta di € 12.000,00 oltre IVA, rappresentante legale è la drssa Rachini Roberta

- che la durata appalto è 36 (trentasei mesi);

- che il Rup è la sottoscritta;

- che il DPO è il dr Gianpaolo Rachini;

DATO ATTO che l'operatore economico inserito nella piattaforma MePa è abilitato ad operare per la categoria merceologica individuata e la verifica sui requisiti di cui all'articolo 80 del D.lgs 50/16 è stata effettuata dal gestore della piattaforma (art 80 comma 6 bis);

VISTI-il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:

- l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

VISTO il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (PPCT), che prevede, per contrastare possibili eventi corruttivi, le seguenti misure:

Misura S PPCT Scheda 4 Mis 5: principio della rotazione

EVIDENZIATO

-che non si è proceduto alla redazione del DUVRI, in quanto trattasi di prestazione avente natura prettamente intellettuale rientrante nel caso di esclusione di cui all'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. n. 81/2008;

-che ai sensi dell'articolo 93, comma 1, ultimo periodo, del codice dei contratti è data facoltà alle amministrazioni, nei casi di affidamento ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), di non richiedere la cauzione provvisoria e ritenuto di avvalersi di tale facoltà per l'affidamento in oggetto;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 93, comma 1, ultimo periodo, del codice dei contratti è data facoltà alle amministrazioni, nei casi di affidamento ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), di non richiedere la cauzione provvisoria e ritenuto di avvalersi di tale facoltà per l'affidamento in oggetto;

DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti del vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D. lgs 267/2000;

DATO ATTO ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dell'art. 1 lett. e) della Legge 190/2012 e del PPCT comunale, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al sottoscritto responsabile del presente procedimento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009, è stato accertato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che, in ottemperanza alla L. n. 136/2010 "piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" come modificata dal D.L. n. 187 convertito nella L. n. 217/2010, con particolare riferimento all'art. 3, recante norme in materia di tracciabilità finanziaria, alla presente commessa pubblica è stato assegnato il seguente codice identificativo CIG ZAD2332B9D;

CONSIDERATO che non è dovuto alcun importo di contribuzione in quanto il valore contrattuale è inferiore alla soglia di € 40.000,00, giusta deliberazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici del 3/11/2010;

VISTO l'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 che impone la pubblicazione nei siti web istituzionali delle motivazioni, almeno in sintesi, che hanno condotto alla scelta dell'affidatario del contratto;

DETERMINA

- 1) Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, la fornitura il servizio di assistenza e supporto specialistico per tutti gli adempimenti previsti ai sensi del regolamento UE 679 del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche e la libera circolazione dei dati, compresa l'individuazione del DPO e l'aggiornamento a seguito dell'emanazione della normativa nazionale mediante affidamento, previa gara informale agli atti del comune, alla ditta Quality Management s.r.l., con sede legale in Arezzo, via Crispi n. 8 P.IVA 02310670514, che ha fatto un'offerta di € 12.000,00 oltre IVA, per anni tre, rappresentante legale drssa Rachini Roberta;

- 2) di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art 32 comma 2 del D.Lgs 50/16, che:
- il contratto ha ad oggetto adempimenti previsti ai sensi del regolamento UE 679 del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche e la libera circolazione dei dati, l'individuazione del DPO e l'aggiornamento a seguito dell'emanazione della normativa nazionale;
 - con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il fine dell'adeguamento a norme obbligatorie;
 - le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera di invito e dal capitolato;
 - il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, con sottoscrizione digitale.
- 3) Di impegnare al bilancio di previsione per l'anno 2018- 2020, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	1810020	Descrizione			
Macroaggregato		Miss./Progr.		PF al 5 livello	999
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	ZAD2332B9D	CUP	
Creditore	ditta Quality Management s.r.l.				
Causale	Adempimenti privacy normativa europea				
Modalità finan.					
Imp./Pren. n.	849	Importo	4880,00	Frazionabile in 12	=====
Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	1810020	Descrizione			
Macroaggregato		Miss./Progr.		PF al 5 livello	
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	ZAD2332B9D	CUP	
Creditore	ditta Quality Management s.r.l.				
Causale	Adempimenti privacy normativa europea				
Modalità finan.					
Imp./Pren. n.	849	Importo	4880,00	Frazionabile in 12	=====
Eserc. Finanz.	2020				
Cap./Art.	1810020	Descrizione			
Macroaggregato		Miss./Progr.		PF al 5 livello	
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	ZAD2332B9D	CUP	
Creditore	ditta Quality Management s.r.l.				
Causale	Adempimenti privacy normativa europea				
Modalità finan.					
Imp./Pren. n.	849	Importo	4880,00	Frazionabile in 12	=====

- 4) Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;

- 5) Di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010;
- 6) Di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10 lett b del d.lgs 50/2016 (stand still), poiché si tratta di acquisto effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), come espressamente previsto dall'articolo 32, comma 10, del d.lgs 50/2016.
- 7) Di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Segretario Comunale
dott.ssa Fazioli Giovanna